Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza dal protocollo anticontagio al D. Lgs. n. 81/2008

Autore: Lorenzo Dell'Acqua - Assolombarda

RSPPItalia.com
Seguici anche su

Abstract

Nell'applicazione delle misure volte al contenimento della pandemia da Covid-19 all'interno delle aziende, contenute nel Protocollo del 24 aprile 2020, allegato al DPCM del 26 aprile 2020 e successivamente ripreso dai vari DPCM ed aggiornati fino ad aggi già, le Parti Sociali avevano condiviso la necessità della costituzione di un gruppo di lavoro interno - o Comitato – composto dalle funzioni aziendali con la partecipazione delle rappresentanze sindacali e del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS), coinvolte nella individuazione e monitoraggio delle misure di prevenzione da attuare e gestire nelle fasi di emergenza. L'aggiornamento del protocollo firmato dalle parti il 6 aprile 2021 ribadisce questo approccio.

L'esperienza di un comitato per l'applicazione di un protocollo emergenziale è destinata a concludersi, ma è stata possibile grazie alla consolidata struttura organizzativa prevista dal D. Lgs. n81/2008 (e dal D. Lgs n. 626/94 che lo ha preceduto).

Scopo di questo articolo è di riprendere le ***attribuzioni dell'RLS,*** *per le aziende che vogliano analizzare le* ***modalità di rapporto tra l'organizzazione di prevenzione e l'RLS****, previste dal testo unico sulla sicurezza, ed in particolare* ***dall'art. 50 del D. Lgs. n. 81/2008****.*

RLS e protocollo anticontagio

Il protocollo antincontagio condiviso con le parti sociali, anche nella versione aggiornata del 6 aprile, tratta di misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro. Si tratta di un approccio emergenziale e che ha permesso l'applicazione coerente e funzionale nelle aziende delle misure similmente previste per altre attività sociali.

Tutto ciò grazie al fatto che è stato possibile e quasi "naturale" appoggiarsi al coinvolgimento delle figure aziendali che si occupano di salute e sicurezza dei lavoratori e previste dal D. Lgs. n. 81/2008:
Il Datore di Lavoro, i dirigenti e i preposti, nonché l'RSPP ed il medico competente, ma anche gli addetti al primo soccorso sono stati coinvolti nella generale gestione delle misure.

Così è stato anche con il RLS che è citato in alcuni passaggi del protocollo: nell' introduzione, nel punto 12 - sorveglianza sanitaria/medico competente/rls e nel punto 13 - aggiornamento del protocollo di regolamentazione.

Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nel D. Lgs n. 81/2008.

Nel ritorno alle attività lavorative e alla gestione salute e sicurezza in modo ordinario, alla fine del periodo emergenziale, è utile ricordare quali siano le attribuzioni (mansioni, funzioni o doveri) di un RLS, le quali sono riportate nell'articolo 50 del D. Lgs n.81/2008.

Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

*1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, **il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**:*

*a) **accede ai luoghi di lavoro** in cui si svolgono le lavorazioni;*

*b) **è consultato preventivamente e tempestivamente** in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;*

*c) **è consultato** sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;*

*d) **è consultato** in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;*

*e) **riceve le informazioni e la documentazione aziendale** inerente alla valutazione dei rischi e le misure di*

prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) ***riceve le informazioni*** *provenienti dai servizi di vigilanza;*
g) ***riceve una formazione*** *adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;*
h) ***promuove*** *l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;*
i) ***formula*** *osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;*

Queste attribuzioni del RLS possono essere sintetizzate per tipologia:

- Azione conoscitiva (informazione e formazione);
- Azione consultiva (consultazione preventiva);
- Azione partecipativa (partecipazione alle riunioni e alle varie fasi di prevenzione);
- Azione attiva (propone, richiede, segnala, ricorre, accede, ecc.).

Queste attribuzioni richiedono iniziative da parte del RLS (azione attiva e partecipativa), ma anche a cura del Datore di Lavoro e del RSPP (essenzialmente nei passaggi che prevedono la formazione, informazione e consultazione del RLS).

Vediamo nel dettaglio i passaggi inerenti nel testo unico della sicurezza.

I doveri del Datore di lavoro nei confronti dell'RLS

L'articolo 15 del D. Lgs n. 81/2008 elenca le misure generali di tutela, tra le quali rientrano anche quelle nei confronti delle attribuzioni del RLS.
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
(…)

- *r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;*
- *s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*

Mentre l'articolo 18 sancisce gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, anche nei confronti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
1. ***Il datore di lavoro****, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:*
(…);

n) ***consentire ai lavoratori di verificare,*** *mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;*

o) ***consegnare*** *tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;*

(…)

s) ***consultare*** *il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;*

I passaggi del testo unico sulla sicurezza che prevedono un rapporto tra RSPP ed RLS

L'articolo 33 del D. Lgs n. 81/2008 definisce i compiti del servizio di prevenzione e protezione prevedendo dei passaggi nei quali è coinvolto anche l'RLS.

1. Il ***servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede****:*

(…)

e) ***a partecipare alle consultazioni*** *in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;*

f) ***a fornire ai lavoratori le informazioni*** *di cui all'articolo 36.*

Elezione o Designazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Il diritto dei lavoratori di essere rappresentati è disciplinato dall'art. 47 del testo unico sulla sicurezza sul lavoro, il quale definisce, tra l'altro, che:

> 3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.
>
> 4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. (…)

7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:

a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;

b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;

c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Confindustria e le Organizzazioni sindacali Confederali (CGIL, CISL e UIL) hanno sottoscritto, il 12 dicembre 2018, un Accordo interconfederale sulla rappresentanza e pariteticità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che dà attuazione al D.Lgs. 81/08 e sostituisce integralmente il precedente Accordo del 1995.

Nel nuovo Accordo Interconfederale del 12 dicembre, le parti firmatarie, oltre a ridefinire le modalità di elezione o designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), nonchè le attribuzioni degli stessi, la formazione e i permessi di cui possono beneficiare, hanno preso in considerazione la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), definendone l'ambito di operatività e le attribuzioni. Il testo completo è disponibile qui: https://www.rsppitalia.com/news/nuovo-accordo-interconfederale-sulla-rappresentanza-e-pariteticita

Conclusioni - Il rapporto tra attribuzioni dell'RLS, le altre figure aziendali e il sistema di gestione salute e sicurezza

Nelle aziende e nei luoghi di lavoro, anche in relazione alla figura dell'RLS, la già esistente struttura organizzativa prevista dal D. Lgs n. 81/2008 , ha facilitato l'applicazione delle misure anticontagio di igiene pubblica

Le attribuzioni dell'RLS, elencate nell'articolo 50 del D. Lgs n 8172008, richiedono iniziative da parte del RLS (azione attiva e partecipativa), ma anche a cura del Datore di Lavoro e del RSPP (essenzialmente nei passaggi che prevedono la formazione, informazione e consultazione del RLS).

I riferimenti contenuti in questo articolo, possono essere riassunti o declinati in una procedura o prassi aziendale a supporto del generale sistema di gestione salute e sicurezza, in modo che siano attività e adempimenti pianificati, organizzati e riverificati periodicamente.

Copyright © 2021 RSPPITALIA